



## **NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI**

### **D.L. 14 DICEMBRE 2018 N.135 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*(Come approvato dal Senato il 29 gennaio e dalla Camera con voto di fiducia il 6 febbraio 2019)*

***Roma, 6 febbraio 2019***

NORMA DI INTERESSE	COMMENTO
<p><b>Art. 5, comma 1, lettere c, c-bis-c-ter</b>  <b>(Modifiche all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione)</b></p>	
<p>1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c)<sup>1</sup> è sostituita dalle seguenti:</p> <p>« c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;</p> <p><i>c-bis)</i> l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;</p> <p><i>c-ter)</i> l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>	<p><i>L'articolo 5, comma 1, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione dei concorrenti alle gare d'appalto.</i></p> <p><i>Più nel dettaglio, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell'articolo in questione, che quindi introduce la <b>possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.</b></i></p> <p><i>Inoltre, ai sensi delle nuove lettere <b>c-bis) e c-ter)</b> le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);</i></li> <li>✓ <i>dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).</i></li> </ul>

	<p><i>Si segnala come ANCI abbia sempre richiesto una semplificazione e una revisione dell'articolo 80 del nuovo codice dei contratti sulle cause di esclusione, che ha dato luogo a contenziosi sin dalla sua entrata in vigore. Si rimane in attesa ora delle nuove linee guida Anac.</i></p>
<p><b>Art. 11-bis, comma 1</b> <b>(Gestioni Associate)</b></p>	
<p><b>1.</b> Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter<sup>2</sup>, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a)<sup>3</sup>, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".</p>	<p><i>Il <b>comma 1</b> dispone la proroga dal 30 giugno 2019 al <b>31 dicembre 2019</b> del <b>termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni</b>. Il termine viene prorogato <b>nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico</b> per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2018.</i></p>
<p><b>Art. 11-bis, comma 2</b> <b>(Salario accessorio delle PO)</b></p>	
<p><b>2.</b> Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater<sup>4</sup> e 562<sup>5</sup> dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2<sup>6</sup>, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell' articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui</p>	<p><i>Il <b>comma 2</b> dispone, <b>limitatamente ai comuni privi di posizioni dirigenziali, che non si applichi al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa</b> (di cui all'art.13 e seguenti del CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali) <b>il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio</b> del personale. L'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, esplicitamente richiamato nell'emendamento in esame, dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.</i></p>

<p>risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.</p>	<p><i>La disposizione fa comunque salve le norme riguardanti l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge n.296/2006.</i></p> <p><i>La norma accoglie solo parzialmente la richiesta dell'Anci che aveva proposto di applicarla a tutti i Comuni e non solo a quelli privi di posizioni dirigenziali.</i></p>
<p><b>Art. 11-bis, comma 3</b> <b>(Tavolo tecnico)</b></p>	
<p><b>3.</b> È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.</p>	<p><i>Il <b>comma 3</b> istituisce un <b>tavolo tecnico-politico</b> presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la <b>ristrutturazione del debito</b> gravante sugli enti locali. Le proposte dovranno essere formulate in modo da non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno tener conto della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento degli attuali tassi di interesse praticati "nel mercato del credito rivolto agli enti locali". Del tavolo fanno parte rappresentanti Anci, "tecnici" del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per i partecipanti del tavolo non sono previsti gettoni di presenza né emolumenti.</i></p>
<p><b>Art. 11-bis, comma 4</b> <b>(Alienazioni patrimoniali)</b></p>	
<p><b>4.</b> Al primo periodo del comma 866<sup>7</sup> dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020" sono soppresse.</p>	<p><i>Il <b>comma 4</b> interviene sulla disposizione di cui all'art.1, comma 866, della legge n.205/2017 che consente agli enti locali di avvalersi della possibilità di <b>utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari</b> in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La norma, che nel testo vigente è circoscritta al periodo 2018- 2020, con l'emendamento in esame - che fa venir</i></p>

	<p><i>meno ogni riferimento temporale - perde il carattere sperimentale e viene messa <b>a regime</b>.</i></p> <p><i>Tale possibilità è tuttavia limitata agli enti locali che presentino le seguenti tre condizioni (co. 866, l. n.2015/2017):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) rapporto tra <b>totale delle immobilizzazioni</b> e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente,</i></li> <li><i>b) livello di <b>spesa corrente ricorrente</b> prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all'esercizio precedente;</i></li> <li><i>c) <b>accantonamenti al FCDE</b> in linea con le previsioni normative.</i></li> </ul>
<p><b>Art. 11-bis, comma 5</b> <b>(Fondo contenziosi calamità naturali)</b></p>	
<p><b>5.</b> All'articolo 4<sup>8</sup> del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:</p> <p>”2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato,</p>	<p><i>Il <b>comma 5</b> interviene sulla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Viene sostituito il comma 2 del dl n.113 del 2016, recante la procedura per il riparto del fondo.</i></p> <p><i>La nuova disposizione stabilisce che i Comuni interessati sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Interno, <b>entro il 20 dicembre 2019</b>, (e non entro il 31 marzo del medesimo anno) la sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.</i></p> <p><i><b>Inoltre, si prevede che le richieste possano essere soddisfatte per l'intero importo delle spese, superando così il limite del 90%, finora vigente.</b></i></p>

le risorse sono attribuite proporzionalmente.”	
--	--

**Art. 11-bis, comma 6**

***(Recupero quinquennale eventuale disavanzo da stralcio crediti esattoriali fino a mille euro)***

**6.** I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4<sup>9</sup> del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

*La disposizione recata dal **comma 6** autorizza gli enti locali a ripartire l'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti. L'importo del disavanzo oggetto del ripiano in questione non potrà essere superiore ai residui attivi stralciati al netto degli accantonamenti FCDE nel risultato di amministrazione.*

*Si ricorda che lo stralcio dei crediti è quello disposto ai sensi dell'art.4 del D.L. n.119/2018 (cd. Dl fiscale) che ha disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sull'argomento l'Anci aveva proposto un emendamento che prevedeva la facoltatività da parte dei Comuni di prevedere la non applicazione del dispositivo in questione, che purtroppo non è stato accolto.*

*La norma ora introdotta consente di assorbire in modo più sostenibile gli eventuali disavanzi che potrebbero emergere dall'abolizione dei crediti esattoriali di minor importo, che – come è noto – sono in prevalenza di spettanza dei Comuni. Purtroppo però non è stata colta l'occasione – proposta ripetutamente dall'Anci – di concedere la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, così da permettere, oltre alla diluizione in un più lungo arco temporale degli squilibri da dl fiscale, la verifica di eventuali omissioni ed errori nella valutazione dei residui e assicurare alla riforma della contabilità la più ampia attuazione.*

**Art. 11-bis, comma 7**

**(Proroga tecnica rimborso anticipazioni di liquidità per pagamento debiti commerciali)**

7. Al comma 855<sup>10</sup> dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".

*Il **comma 7** proroga al **30 dicembre 2019**, in luogo del **15 dicembre 2019**, il **termine ultimo** originariamente previsto dal comma 855, della legge di bilancio 2019 per il **rimborso delle anticipazioni di liquidità** ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti della medesima legge. Si ricorda, in particolare, che i **commi da 849 a 857 della legge di bilancio 2019** **ampliano le possibilità** per gli enti locali, le regioni e le province autonome di **richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine** finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.*

**Art. 11-bis, commi 8 e 16**

**(Fondo IMU-TASI)**

8. Dopo comma 895<sup>11</sup> dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti i seguenti:

"895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639<sup>12</sup> dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di

*Con il **comma 8** alla legge di bilancio 2019 vengono introdotti **due nuovi commi 895-bis e 895-ter, che aggiungono al Fondo IMU-Tasi** già previsto dal comma 892 della legge di bilancio 2019 di **un ulteriore importo di 110 milioni di euro**. Tale incremento, **che non ha alcun vincolo di destinazione**, è attualmente previsto limitatamente all'anno 2019. La disposizione è il frutto di un accordo con l'ANCI che ha chiesto ed ottenuto con determinazione in tutte le sedi, istituzionali e politiche. **Per effetto dell'incremento il fondo IMU-Tasi per il 2019 si articola ora in due tranches, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, pari a quanto attribuito nel 2017-18.***

*Si ricorda che la prima componente del fondo (190 mln.) è destinata al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il riparto del Fondo nella sua interezza avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in*



<p>euro per l'anno 2019, si prevede:</p> <p>a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255<sup>13</sup>, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;</p> <p>b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5<sup>14</sup>, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;</p> <p>c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a)<sup>15</sup>, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";</p> <p><b>16.</b> Il comma 895<sup>16</sup> dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.</p>	<p><i>proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.</i></p> <p><i>Il comma 895-ter reca la quantificazione dell'onere derivante dal comma 10, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019. Le lettere a), b) e c) del comma indicano le fonti di copertura. In particolare:</i></p> <p><i>a) 90 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 255, legge di bilancio 2019);</i></p> <p><i>b) 10 milioni mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica-FISPE (art.10, co.5, dl n.282/2004);</i></p> <p><i>c) 10 milioni mediante riduzione del fondo da riaccertamento dei residui passivi (art.49, co.2, lett. a) del dl n. 66 del 2014.</i></p> <p><i>Per la parte già stanziata con il comma 892 della legge di bilancio per il 2019 (190 mln. di euro finalizzati a manutenzioni urbane), il <b>comma 16</b> dell'art. 11-bis <b>sopprime il comma 895</b>, della stessa legge di bilancio per il 2019, riguardante le <b>modalità di monitoraggio delle opere pubbliche</b>. Tale soppressione è stata fortemente richiesta dall'Anci, perché il comma 895 poteva essere interpretato come vincolo di destinazione a spese di investimento, in netto contrasto con la finalità del Fondo IMU- Tasi, che per ambedue le componenti dell'assegnazione 2019 rimane quella di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che ovviamente non aveva alcun vincolo di destinazione.</i></p>
<p><b>Art. 11-bis, comma 17-19</b> <b>(Videosorveglianza)</b></p>	
<p><b>17.</b> Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a)<sup>17</sup>, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter<sup>18</sup>, del citato decreto-legge n. 14</p>	<p><i>Il nuovo <b>comma 17</b> incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni.</i></p> <p><i>L'installazione di tali sistemi è fra le misure di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, che costituisce l'obiettivo dei Patti per la sicurezza urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017. Si tratta di atti sottoscritti tra il</i></p>

del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

**18.** All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>19</sup>, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies<sup>20</sup>, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

*Prefetto ed il Sindaco (nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali) in cui possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana.*

*Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, nel D.L. n.14 del 2017 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con il D.L. n.113 del 2018 tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.*

***Con la norma in esame, per il 2019, l'importo complessivo a disposizione dei comuni per tale finalità è pari a 45 milioni di euro.***

## **Appendice**

### **Riferimenti Normativi**

---

**<sup>1</sup> Art. 80, comma 1, lettera c) DLT 18/04/2016, n. 50**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**<sup>2</sup> Art. 1, comma 2 ter d.l. 91/2018 conv. Legge 108/2018**

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

**<sup>3</sup> Art. 1, comma 1120, lettera a), legge 205/2017**

1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) i termini di cui all'*articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 30 giugno 2019;

**<sup>4</sup> Art. 1, comma 557 quater legge 296/2006**

**1.557-quater.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

**<sup>5</sup> Art. 1, comma 562 legge 296/2006**

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558

**<sup>6</sup> Art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017**

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di

---

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

**<sup>7</sup> Art. 1, comma 866, legge 205/2017**

866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'*allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**<sup>8</sup> Art. 4, d.l. 113/2016 conv. Legge 170/2016**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'*articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'*articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico* sono fissati al 30 settembre 2016 .

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo

---

**<sup>9</sup> Art. 4, d.l. 119/2018 conv. Legge 136/2018**

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'*allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'*articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso *articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999*. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle *decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

**<sup>10</sup> Art. 1, comma 855, legge 145/2018**

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

**<sup>11</sup> Art. 1, comma 892, legge 145/2018**

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al *comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

---

<sup>12</sup> **Art. 1, comma 639, legge 147/2013**

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

<sup>13</sup> **Art. 1, comma 255, legge 145/2018**

255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al *decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'*articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017* e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato *articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017*, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al *decreto legislativo n. 147 del 2017*, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

<sup>14</sup> **Art. 10, comma 5, d.l. 282/2004 conv. Legge 307/2004**

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

<sup>15</sup> **Art. 49, comma 2, lettera a) d.l. 66/2014 conv. Legge 89/2014**

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei

---

residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

<sup>16</sup> **Art. 1, comma 895, legge 145/2018**

895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».

<sup>17</sup> **Art. 5, comma 2, lettera a) d.l. 14/2017 conv. Legge 48/2017**

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

<sup>18</sup> **Art. 5, comma 2 ter, lettera a) d.l. 14/2017 conv. Legge 48/2017**

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

<sup>19</sup> **Legge 15 marzo 1997, n. 59.** Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

<sup>20</sup> **Art. 35-quinquies, comma 1, d.l. 113/2018 conv. Legge 132/2018**

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'*articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017* è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.